

# **TI\_GERICHTE 80.2022.98 vom 9. März 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2022.98](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.98)

FR: TI\_GERICHTE 80.2022.98 du 9 mars 2022

IT: TI\_GERICHTE 80.2022.98 del 9 marzo 2022

## **Regeste**

Reddito imponibile: momento della realizzazione, indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, indennità di dicembre pagate l'anno dopo

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Per gli articoli 51 cpv. 1 LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale. Secondo la giurisprudenza, un reddito è imponibile solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale costituisce il fatto generatore dell'imposizione. Un reddito è realizzato quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una pretesa alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre. Di regola, l'acquisizione di un credito è già considerata come reddito quando l'adempimento non appare incerto. Il momento dell'adempimento effettivo della prestazione è preso in considerazione solo quando lo stesso appare poco probabile (sentenza 2C\_372/2015 e 2C\_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 e giurisprudenza citata). Per quanto concerne le prestazioni pecuniarie, tuttavia, ci si fonda di solito sul momento del pagamento (sentenza 2C\_144/2008 del 12 novembre 2008 consid. 2.1 e giurisprudenza citata). La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche stabilito che i versamenti di rendite d'invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili quando vengono pagati (sentenza 2C\_267/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

### **E. 2**

Dall'attestazione fiscale, rilasciata il 7 gennaio 2021 al ricorrente dalla Cassa di disoccupazione UNIA per il periodo fiscale 2020, risulta che nel corso dell'anno in questione gli sono state versate indennità giornaliera per complessivi fr. 46'970.-, al netto dei contributi sociali. Oltre alle indennità per sette mesi del 2020 sono state versate anche indennità giornaliera per il mese di dicembre del 2019. Coerentemente con le regole ricavate dalla giurisprudenza precedentemente citata, l'autorità di tassazione ha legittimamente ritenuto che anche le indennità giornaliera dell'ultimo mese del 2019, versate nel 2020, rientrassero fra i "proventi conseguiti durante il periodo fiscale" e fossero pertanto incluse nella base imponibile per il calcolo dell'imposta sul reddito 2020. Il fatto che il versamento dell'importo litigioso sia dipeso da "un ritardo non imputabile" all'insorgente non giustifica una deroga ai principi vigenti nel diritto dell'imposta sul reddito.

### **E. 3**

Visto l'esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di  
complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.– sono a  
carico del ricorrente. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di , per  
la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.